

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA N. 566/420 IN
DATA 5 GENNAIO 1952**

DIRETTA AI PROCURATORI GENERALI PRESSO LE CORTI D'APPELLO

relativa alle disposizioni da impartire agli Ufficiali di stato civile in ordine alla trascrizione ed alla rettifica degli atti provenienti dall'estero, contenenti errori ed omissioni:

Il Dicastero degli Affari Esteri ha segnalato che alcuni Ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere gli atti di stato civile provenienti dall'estero, qualora essi contengano degli errori e li restituiscono affinché si provveda alla loro rettificazione nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati.

Al riguardo lo stesso Ministero ha fatto osservare che non sempre è possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel Paese straniero, anche perché in taluni di essi ciò comporterebbe l'onere di spese rilevanti a carico degli interessati; onde si verifica che gli atti anzidetti, in restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli Ufficiali dello stato civile, non vengono più rettificati dall'estero, né trascritti in Italia.

Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero, disposta dall'art. 51 dell'Ordinamento dello stato civile, soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che l'inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di tali atti in Italia dopo che sia stata effettuata la trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 169 del citato ordinamento.

Si pregano pertanto le SS. LL. ILL. me di voler dare disposizioni agli Ufficiali dello stato civile, dipendenti nel senso di provvedere alla trascrizione degli atti provenienti dall'estero, anche se contenenti errori ed omissioni, informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinché possa promuovere la rettificazione innanzi al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 165 e dell'art. 169 dell' Ordinamento dello stato civile.